

COMUNICATO AL PERSONALE: COMPORAMENTI DA ADOTTARE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19.

Caro Collega,
come sai, in questo particolare momento di emergenza sanitaria, l'impegno di ciascuno di noi nell'adozione di **comportamenti improntati alla responsabilità e alla collaborazione** è fondamentale ai fini del contenimento della diffusione del Coronavirus.

Tutti noi siamo quindi chiamati ad agire in ogni contesto, anche personale, nel pieno rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità nazionali nonché delle misure individuate dal Governo e recepite dall'Azienda.

Con particolare riferimento all'ambito lavorativo, ti ricordiamo di indossare sempre e correttamente (coprendo bocca e naso) i dispositivi di protezione delle vie respiratorie forniti dall'Azienda, di igienizzare frequentemente le mani, di rispettare il distanziamento sociale laddove possibile in relazione all'organizzazione lavorativa, di non avere contatti (strette di mano, abbracci, ecc.) con colleghi, fornitori, clienti o altri soggetti presenti all'interno delle sedi aziendali.

Con questa comunicazione, ti forniamo alcuni chiarimenti che potranno esserti utili nella gestione delle diverse situazioni.

A) ASSENZE PER QUARANTENA E ISOLAMENTO, POSITIVITÀ E FRAGILITÀ

Preliminarmente, desideriamo rassicurarti sul fatto che, consapevoli delle difficoltà legate a questo periodo di emergenza epidemiologica e a conferma della responsabilità sociale con cui il Gruppo Poste opera, abbiamo deciso fin da subito di adottare un **trattamento di miglior favore rispetto a quanto stabilito dalla legge** con riferimento alle assenze per malattia connesse alla situazione di emergenza sanitaria.

Infatti, già dalle primissime fasi dell'emergenza ci siamo impegnati a garantire in tutti i casi l'ordinario trattamento economico e, sebbene le previsioni normative escludano dal periodo massimo di conservazione del posto di lavoro (comporto) esclusivamente le assenze legate all'osservanza della quarantena, abbiamo deciso di estendere questo trattamento anche ai periodi di assenza per positività accertata al Covid e a quelli dei colleghi che, per le proprie condizioni di salute, siano particolarmente esposti al rischio di contagio (cd lavoratori fragili).

Nello specifico, ciò significa che tutte le **assenze coperte da certificato medico rilasciato per quarantena, fragilità o malattia da contagio Covid sono "neutre" ai fini del calcolo del comparto** e, quindi, non determinano in nessun caso la trattenuta della retribuzione e non sono prese in considerazione nella determinazione del periodo massimo di conservazione del posto di lavoro per malattia, né dell'arco temporale all'interno del quale le assenze per malattia sono conteggiate.

Tale decisione aziendale è stata poi recepita nell'Accordo Sindacale del 30 aprile 2020 e confermata, più di recente, nel Verbale del 29 ottobre 2020, sottoscritto nell'ambito dell'Organismo paritetico nazionale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

RisorseUmaneOrganizzazione

IndicazioniContenimentoCovid-19

Noi di Poste



B) CONTATTI STRETTI

Al fine di tutelare la salute dei lavoratori, ti informiamo che Poste Italiane si è dotata di un proprio processo di individuazione dei potenziali contatti stretti di un caso probabile o confermato Covid-19 (*contact tracing aziendale*), fermo restando che l'attività ufficiale di tracciamento dei contatti stretti, è prerogativa delle autorità sanitarie territorialmente competenti.

Sulla base delle disposizioni del Ministero della Salute e dell'orientamento oramai consolidato delle autorità sanitarie locali, ti precisiamo che:

- **il *contact tracing* riguarda tutti i contatti stretti che il **soggetto (probabile o confermato) positivo ha avuto nelle 48 ore precedenti all'insorgenza dei sintomi o, in assenza di questi, nelle 48 ore precedenti al prelievo del tampone;****
- **per contatto stretto con il caso positivo si intendono quelli fisici diretti (esempio stretta di mano) oppure quelli non sporadici (almeno 15 minuti) al di sotto della distanza di sicurezza in assenza di protezioni.**

In caso di potenziali contatti stretti in ambito lavorativo, il relativo elenco individuato dall'Azienda viene trasmesso all'Autorità Sanitaria territorialmente competente per le eventuali successive determinazioni.

Ti ricordiamo che il processo di tracciamento dei contatti è un'attività molto importante il cui successo non può prescindere dalla collaborazione di tutti coloro che ne sono coinvolti.

B.1) INDICAZIONI OPERATIVE PER I CASI DI CONTATTO STRETTO:

In ogni caso di contatto stretto con soggetto positivo devi immediatamente informare:

- l'Azienda, astenendoti dal recarti presso qualsiasi sede di lavoro;
- l'Autorità Sanitaria competente e il medico di base, ai fini dei conseguenti adempimenti ivi incluso il rilascio del certificato di quarantena, che devi trasmettere all'Azienda. Tale certificato riporterà la data di inizio utile al conteggio dei giorni di quarantena ed eventualmente la data di termine.

Nel caso in cui il potenziale **contatto stretto sia stato individuato dall'Azienda nell'ambito delle attività di *contact tracing aziendale***, l'Autorità Sanitaria competente e/o il medico di base potranno confermare la messa in quarantena (con rilascio del relativo certificato) o produrre un'attestazione di assenza delle condizioni di contatto stretto, consentendoti in tal modo l'immediato rientro al lavoro.

La quarantena inizia a decorrere dalla data dell'ultimo contatto stretto con il soggetto positivo, eventualmente comunicata dall'Azienda in caso di potenziale contatto in ambito lavorativo.

Laddove la tua attività sia remotizzabile, durante il periodo di quarantena renderai la prestazione lavorativa in regime di smart working; in caso contrario, dovrai assentarti dal servizio producendo il certificato rilasciato dalle autorità sanitarie competenti (ASL o medico di base) o, in mancanza di tale attestazione, giustificando l'assenza ad altro titolo (tra cui le 144 ore di permesso a recupero per emergenza sanitaria).

La quarantena termina:

- dopo **14 giorni** dall'ultimo contatto stretto con il soggetto positivo, senza necessità di effettuare alcun test; *oppure*
- dopo **10 giorni** dall'ultimo contatto stretto con il soggetto positivo, nel caso in cui tu ti sia sottoposto – non prima del decimo giorno successivo al contatto - a un **test antigenico o molecolare** che abbia dato esito **negativo**.

RisorseUmaneOrganizzazione

IndicazioniContenimentoCovid-19

NoidiPoste



Ai fini del rientro in servizio, se il certificato di immissione in quarantena rilasciato dall'Autorità Sanitaria competente o dal medico di base non riporta la scadenza della quarantena medesima, dovrai farti rilasciare un attestato di "rientro in comunità", che dovrai produrre all'Azienda; invece, qualora il certificato di inizio della quarantena riporti già il termine finale della stessa, in assenza di attestazione di "rientro in comunità" dovrai presentare all'Azienda l'autocertificazione "**Allegato 1**", debitamente compilata e firmata.

Nel caso di (potenziale) contatto stretto in ambito aziendale, in assenza di disposizioni specifiche da parte del medico di base o dell'Autorità Sanitaria competente potrai rientrare in servizio presentando l'autocertificazione "**Allegato 4**", debitamente compilata e firmata.

Se durante la tua quarantena insorgono sintomi correlabili all'infezione da Covid-19 (tosse persistente, febbre oltre i 37,5°C, spossatezza, ecc.) devi contattare immediatamente il tuo medico di base, informando sempre anche l'Azienda della variazione del tuo stato di salute, seguendo l'ordinario *iter* relativo alle assenze, anche laddove la tua attività possa essere resa in modalità di lavoro agile.

C) PROBABILE POSITIVITÀ AL COVID-19

Un caso probabile Covid-19 è una **persona che, accusando sintomi correlabili all'infezione da nuovo coronavirus** (tosse, febbre oltre i 37,5°C, spossatezza, difficoltà respiratorie, ecc.) **o avendo avuto un contatto stretto con un caso positivo confermato, ha eseguito un test antigenico o sierologico con esito positivo o ha eseguito un tampone molecolare con esito incerto.**

In questi casi, devi informare immediatamente l'Azienda, astenendoti dal recarti presso qualsiasi sede di lavoro, ed il tuo medico di base per le relative determinazioni.

Nell'informare l'Azienda devi indicare anche il motivo per il quale hai eseguito il test (semplice screening di controllo, contatto stretto con positivo, insorgenza di sintomi correlabili all'infezione da Covid-19, ecc.) e la data della tua ultima presenza, anche occasionale, in una sede lavorativa, così da consentire all'Azienda di attuare le eventuali misure preventive.

Nel caso in cui tu abbia effettuato il test antigenico o sierologico per mero screening pur non avendo avuto contatti stretti con soggetti positivi né manifestato sintomi associabili all'infezione da Covid-19, l'esito positivo del medesimo non determina la condizione di "probabile positività".

A seguito di screening con risultato positivo, dovrai effettuare il tampone molecolare che, se risultato negativo, ti consentirà di rientrare immediatamente al lavoro esibendone l'esito.

In caso contrario dovrai seguire le indicazioni relative ai casi confermati Covid-19 riportati al successivo paragrafo D).

D) POSITIVITÀ ACCERTATA AL COVID-19:

Rientri in tale fattispecie se ti sei sottoposto a **tampone molecolare che abbia dato esito positivo.**

In questo caso devi informare immediatamente l'Azienda specificando la data dell'ultima tua presenza, anche se occasionale, presso una sede di lavoro.

Potrai essere contattato dal tuo Responsabile/Preposto per avere informazioni sui tuoi possibili contatti stretti con altri dipendenti di Poste Italiane.



La **positività accertata** al Covid-19 determina, indipendentemente dall'insorgenza di sintomi, una condizione di **malattia**, anche in caso di attività lavorativa in *smart working*, con conseguente necessità di produrre, a copertura dell'assenza, una certificazione rilasciata dalla ASL o dal medico di base.

In coerenza con quanto disposto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 32850 del 12 ottobre 2020, qualora fossi risultato positivo alla ricerca di SARS-CoV-2 potrai rientrare al lavoro dopo aver effettuato **un test molecolare con risultato negativo**:

- **se sei stato asintomatico**, eseguito al termine del periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività;
- **se hai avvertito sintomi**, eseguito dopo almeno 3 giorni dalla scomparsa dei sintomi (ad eccezione della perdita dell'olfatto e/o del gusto, che può persistere anche dopo la negativizzazione), fermo restando l'isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi predetti.

In relazione a tali situazioni, dovrai presentare alla competente funzione di Gestione copia dell'esito negativo del test molecolare effettuato, corredata da un certificato del medico di base o della ASL che attesti il termine dell'isolamento; nei casi in cui il rilascio di tale certificato non sia previsto dalle disposizioni locali, dovrai produrre un'autocertificazione che attesti la decorrenza dei termini di cui sopra (**Allegato 2**).

Nel caso in cui, decorsi i 21 giorni di isolamento, pur non presentando più sintomi da almeno una settimana, non ti fossi negativizzato al test molecolare di controllo per SARS-CoV-2 (c.d. **positivo a lungo termine**), per rientrare al lavoro:

- qualora tu svolga un'attività lavorativa che richiede la presenza nei locali aziendali, dovrai presentare alla tua funzione di Gestione l'esito negativo di un tampone molecolare o di un tampone rapido, unitamente al certificato di fine isolamento rilasciato dal medico di base o dalla Autorità Sanitaria competente¹;
- qualora la tua attività lavorativa sia remotizzabile e quindi possa essere resa in modalità agile, dovrai presentare alla tua funzione di Gestione un certificato di fine isolamento rilasciato dal medico di base o dalla Autorità Sanitaria competente, fermo restando che dovrai produrre, non appena ne sarai in possesso, il certificato che attesta l'esito negativo del test molecolare per SARS-CoV-2.

In caso di positività accertata al Covid-19, ai fini del rientro presso le sedi aziendali dovrà comunque essere effettuata una valutazione anamnestica delle tue condizioni di salute da parte del medico competente aziendale, che determinerà l'eventuale necessità di sottoporsi a visita. In proposito, dovrai rivolgerti alla tua funzione di Gestione che ti fornirà le necessarie indicazioni.

E) INSORGENZA DI SINTOMATOLOGIA

Se manifesti **sintomi riconducibili al Coronavirus** (come ad es. temperatura corporea maggiore di 37,5°C, tosse, difficoltà respiratorie, ecc.) ma non hai effettuato il tampone molecolare o non hai ricevuto il relativo esito positivo, devi informare immediatamente l'Azienda, astenendoti dal recarti presso qualsiasi sede di lavoro, ed il tuo medico di base per le successive determinazioni.

In particolare, laddove il medico di base certifichi che i sintomi sono indicatori di positività ovvero laddove la positività emerga dall'effettuazione di test molecolare, dovrai seguire le indicazioni relative ai casi confermati Covid-19 riportati nel precedente paragrafo D).

¹ In considerazione delle indicazioni diramate da alcune Autorità Sanitarie Territoriali e nelle more di disposizioni che dovessero essere emanate dal Governo, l'Azienda si riserva di effettuare valutazioni in merito e di fornire eventuali ulteriori chiarimenti.



In caso contrario, potrai rientrare in servizio alla scadenza del periodo di prognosi riportato nel certificato di malattia ordinaria ovvero previa presentazione di un certificato di rientro rilasciato dalla ASL o dal medico di base.

F) CONTATTI STRETTI DI CONTATTI STRETTI CON POSITIVO AL COVID-19

Se ti trovi nella condizione di essere contatto stretto di contatto stretto di persona positiva al Covid-19, non sei tenuto all'osservanza del periodo di quarantena né all'esecuzione di test diagnostici; le misure in parola dovranno essere rispettate solo nel caso in cui il tuo contatto stretto risulti a suo volta positivo ad eventuali test diagnostici.

G) RIENTRO AL LAVORO A SEGUITO DI ASSENZE PER FERIE E ASSIMILABILI

In conformità con quanto disposto dal DPCM del 3 novembre 2020 in riferimento agli **spostamenti da/per l'estero**, relativamente al periodo compreso tra il 6 novembre e il 3 dicembre 2020, se sei stato assente per ferie o altri titoli assimilabili (ad esempio PIR, permessi per festività soppresse, permessi retribuiti o non retribuiti) per un periodo superiore a 3 giorni, prima di rientrare al lavoro devi compilare e consegnare alla competente funzione di Gestione l'autodichiarazione (**Allegato 3**) unita al presente Comunicato.

Ti ricordiamo, comunque, che in considerazione delle previsioni tempo per tempo vigenti, cui sei tenuto ad attenerti scrupolosamente, è tuo onere dare immediata comunicazione all'Azienda di aver soggiornato/transitato all'estero, indipendentemente dalla durata dell'eventuale assenza dal servizio e dalla relativa causale (ad esempio, in caso di soggiorno/transito all'estero nel giorno di libertà lavorativa e/o di riposo settimanale o durante assenze ad altro titolo, anche inferiori o pari a 3 giorni).

Roma, 20 novembre 2020

RisorseUmaneOrganizzazione
IndicazioniContenimentoCovid-19

NoidiPoste

